

Allegato "A"

Repertorio n. 2.644/1.838

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "**Rimini Reservation S.r.l.**".

ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE

2.1 La società ha per oggetto l'informazione e l'accoglienza turistica (i.a.t.) e l'attività di prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso strutture ricettive (reservation) ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna attraverso:

a) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica secondo le norme e i principi stabiliti dalla normativa statale e regionale ed in conformità alle disposizioni di carattere generale, che avrà riguardo a:

- promozione, incremento e riqualificazione dello sviluppo turistico, assicurando la piena imparzialità e neutralità di ogni attività di informazione;

- funzioni attinenti al turismo che sono di interesse anche per le organizzazioni pubbliche e private;

- realizzazione e divulgazione di materiali pubblicitari e iniziative atte a definire e diffondere la conoscenza del territorio del Comune di Rimini, attraverso l'attuazione di campagne di informazione, la gestione di punti di informazione, il coordinamento di azioni di promo-commercializzazione, la realizzazione di attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;

b) la gestione della prenotazione di servizi ricettivi, alberghieri, di ristorazione, di intrattenimento e spettacolo, fieristici, congressuali, balneari e di tutti i servizi connessi alla presenza del turista nel territorio;

c) l'attivazione di un sistema di controllo software che assicuri l'imparzialità del servizio erogato, la massima obiettività, puntualità e snellezza operativa;

d) la messa in rete e la gestione di un sistema finalizzato all'informazione, promozione e commercializzazione turistica;

e) lo sviluppo e la valorizzazione del turismo dei territori interessati in tutte le sue componenti, attraverso la promozione di progetti riguardanti il sistema turistico nel suo complesso, con particolare riferimento ai processi di innovazione;

f) l'attuazione di iniziative di ricerca e di formazione delle attività economiche e dei valori culturali, storici, ambientali;

g) la realizzazione di iniziative promozionali, sia sul versante del turismo che degli aspetti culturali, storici e ambientali dell'intero territorio comunale;

h) l'ideazione, progettazione, realizzazione, promozione e commercializzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni sportive e di ogni altra attività connessa all'accoglienza turistica, compreso l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

i) l'attuazione di ogni altra attività ed iniziativa in grado di concorrere a realizzare la promozione e la promo-commercializzazione dell'offerta turistica del territorio del circondario;

j) ogni altra attività connessa o complementare a quanto previsto ai punti precedenti, riguardante il comparto turistico.

2.2 La società potrà svolgere la propria attività anche per enti pubblici diversi dal Comune di Rimini, mediante la sottoscrizione di appositi contratti.

2.3 La società potrà inoltre, in via secondaria e non prevalente:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, che saranno ritenute necessarie o utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale;

- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, comunque nei limiti dell'art. 2361 del codice civile.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA SOCIETA'

3.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

4.1 La società ha sede nel Comune di Rimini, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

4.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

4.3 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la

società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO
ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

5.1 Il capitale sociale è di Euro 200.000,00 (duecentomila) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

5.2 La compagine sociale è inizialmente costituita dal Comune di Rimini e da "Promozione Alberghiera società cooperativa", aggiudicataria della procedura concorsuale di selezione del socio privato indetta dal medesimo Comune.

5.3 La maggioranza delle quote di partecipazione deve rimanere in proprietà di enti pubblici, consorzi o società controllate da enti pubblici. E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la prevalenza del capitale pubblico locale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra.

5.4 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. La decisione di aumentare il capitale sociale con limitazione del diritto di sottoscrizione da parte dei soci, anche a favore di terzi, dovrà essere assunta con il consenso unanime dei soci.

5.5 Sia in sede di costituzione della società, sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale, può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

5.6 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre 1/3 (un/terzo), può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma 2, del codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

6.1 La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I finanziamenti effettuati dai soci, sulla base di trattative personalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

ARTICOLO 7 - TITOLI DI DEBITO

7.1 La società, ai sensi dell'art. 2483 del codice ci-

vile, può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea, adottata con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

7.2 La decisione deve indicare:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo ed i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza dei parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

7.3 I titoli di debito devono indicare:

- a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società con l'indicazione del Registro Imprese presso il quale la società è iscritta;
- b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti e di rimborso del capitale, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori;
- e) eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- f) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

8.1 Le quote di partecipazione non sono trasferibili per i primi 2 (due) anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese. Decorsi i primi 2 (due) anni le partecipazioni al capitale sono trasferibili per atto tra vivi e agli altri soci spetta il diritto di prelazione.

8.2 Nella locuzione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, non esaustrativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci che intendono e-

esercitare la prelazione acquistano la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.

8.3 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi, indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo o valore e le modalità di pagamento, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nel caso in cui il cedente sia "Promozione Alberghiera società cooperativa", il cessionario deve possedere i requisiti di capacità giuridica, patrimoniale ed economica previsti nella procedura ad evidenza pubblica effettuata dal Comune di Rimini per la scelta dell'aggiudicatario.

8.4 I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra, qualora interessati, devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione.

8.5 Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto delle quote e dei diritti sulle medesime per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione.

8.6 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende cedere la propria quota chiede all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea entro 30 (trenta) giorni. Se entro tale termine l'assemblea non si riunisce o non delibera, il gradimento si intende concesso.

8.7 Viceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestivo, esplicito e motivato per qualsiasi circostanza e deve avere riguardo, nel caso di proposta di vendita da parte di "Promozione Alberghiera soc. coop. a r.l.", al vaglio delle capacità giuridiche, patrimoniali ed economiche riferite all'esercizio dell'attività e all'assunzione, da parte del cessionario, dell'obbligo di eseguire gratuitamente le prestazioni accessorie previste dall'art. 9, così come previste in

sede di procedura concorsuale di scelta dell'aggiudicatario.

8.8 Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente può essere pronunciato unicamente nel caso in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di vendita, un altro cessionario di proprio gradimento.

8.9 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per le "cessioni di partecipazioni", così come definite al precedente comma 8.2, fatte dal socio a società controllate, controllanti o soggette al medesimo controllo, ai sensi dell'art. 2359 1° comma c.c. (cessione infragruppo).

8.10 In caso di circolazione delle partecipazioni che godano di particolari diritti amministrativi, questi ultimi non si trasmettono in capo al nuovo socio, a meno che non vi sia il consenso unanime degli altri soci, espresso in assemblea.

8.11 In caso di trasferimento di partecipazioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali normalmente connessi alla qualifica di socio.

ARTICOLO 9 - PRESTAZIONI ACCESSORIE

9.1 "Promozione Alberghiera società cooperativa", oltre agli obblighi dei conferimenti, deve eseguire le seguenti prestazioni accessorie a favore della società:

a) concedere in uso alla società il programma software per la gestione dell'attività di reservation;

b) garantire, anche tramite periodici aggiornamenti, l'efficienza del programma software indicato al precedente punto a;

c) rinunciare alla propria autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, acconsentendo e dando il proprio assenso alla volturazione della stessa a favore della società, impegnandosi a sottoscrivere ogni negozio o atto che risultasse necessario o che fosse eventualmente richiesto dalla competente amministrazione al fine di consentire alla società lo svolgimento dell'attività di reservation.

9.2 Il programma software per la gestione dell'attività di reservation è quello previsto nell'offerta presentata da "Promozione Alberghiera società cooperativa in occasione della selezione concorsuale ad evidenza pubblica attuata dal Comune di Rimini.

9.3 "Promozione Alberghiera società cooperativa" deve eseguire le prestazioni accessorie previste dal presente articolo senza pagamento di alcun corrispettivo,

dato che tale condizione è stata considerata essenziale per la partecipazione e l'aggiudicazione della selezione concorsuale ad evidenza pubblica attuata dal Comune di Rimini.

9.4 La durata delle prestazioni accessorie è pari alla durata del contratto di affidamento del servizio tra società e Comune di Rimini e quindi è fissata fino al 31/12/2018, salvo eventuale rinnovo per un ulteriore periodo fino al 31/12/2030, o eventuale anticipata risoluzione.

9.5 L'obbligo di eseguire le prestazioni accessorie, come previsto dal presente articolo, è trascritto nel libro dei soci e le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto di quanto prevede l'art. 8 che precede e comunque previo consenso dell'organo amministrativo.

9.6 L'inadempimento degli obblighi discendenti dalle prestazioni accessorie disciplinati dal presente articolo costituisce giusta causa per l'esclusione del socio "Promozione Alberghiera società cooperativa" dalla società, così come previsto dal successivo articolo 11.

9.7 Nel caso in cui, per qualunque motivo, "Promozione Alberghiera società cooperativa" perda la qualifica di socio della società, l'obbligo di eseguire le prestazioni accessorie decade e l'aggiudicatario ha diritto alla retrocessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo. L'esercizio del diritto alla retrocessione è tuttavia subordinato al contestuale apporto nella società di analogo autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo da parte dell'avente causa di "Promozione Alberghiera soc. coop a r.l.".

9.8 Gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso unanime di tutti i soci, riuniti in assemblea.

ARTICOLO 10 - RECESSO DEL SOCIO

10.1 Il socio può recedere dalla società, unicamente per l'intera sua partecipazione, nei casi espressamente previsti per legge.

10.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

10.3 La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente.

10.4 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30

(trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

10.5 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

10.6 Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

10.7 La partecipazione per la quale è stato esercitato il diritto di recesso è inalienabile se non nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2473 del codice civile.

10.8 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la deliberazione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

10.9 Il diritto di recesso non può essere esercitato per i primi due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE

11.1. Il socio "Promozione Alberghiera società cooperativa" può essere escluso dalla società nell'ipotesi in cui:

a) sia dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale o venga posto in liquidazione;

b) risulti inadempiente agli obblighi assunti all'art. 9 relativo alle prestazioni accessorie;

c) non sottoscriva o non versi l'aumento di capitale sociale di Euro 88.000,00 (ottantottomila/00), secondo i termini e le condizioni stabiliti nella deliberazione dell'assemblea dei soci, come previsto all'articolo 29 che segue.

11.2 L'esclusione deve essere decisa dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art.17.2, non computandosi nel numero il socio da escludere.

11.3 La decisione deve essere notificata al socio escluso e deve contenere le generalità del socio escluso e la motivazione.

11.4 L'esclusione opera per l'intera quota di partecipazione.

11.5 L'esclusione ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla suddetta ricezione.

11.6 Al fine di mantenere la continuità operativa della società, l'esclusione dovrà perfezionarsi mediante cessione delle partecipazioni a favore di altro soggetto individuato dal Comune di Rimini.

11.7 Il corrispettivo della quota di partecipazione del socio escluso, verrà determinato secondo le disposizioni contenute nell'art. 2473, terzo comma, del codice civile.

TITOLO III - DECISIONE DEI SOCI

ARTICOLO 12 - DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

12.1 I soci decidono sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b) nomina dell'organo di controllo e/o di revisione e determinazione dei relativi poteri e competenze, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- c) eventuale compenso spettante agli amministratori e ai membri dell'organo di controllo e/o di revisione;
- d) modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello statuto, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) emissione di titoli di debito;
- g) approvazione del programma annuale e pluriennale della società, proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- h) autorizzazioni per l'acquisizione di partecipazioni in società ed enti, non prevista nel programma annuale;
- i) cessioni di partecipazioni in società ed enti, non previste nel programma annuale;
- j) autorizzazioni delle operazioni di investimento aventi natura straordinaria, non previste nel programma annuale, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- k) autorizzazione delle operazioni di finanziamento passivo aventi natura straordinaria, non previste nel programma annuale, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- l) autorizzazione della vendita o dell'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
- m) autorizzazione alla compravendita di immobili o atti di disposizione di diritti reali su immobili;
- n) autorizzazione alla locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà immobiliari non previste nel programma annuale;
- o) convenzione tipo che regola i rapporti con gli esercenti le strutture ricettive che aderiscono al servizio di reservation offerto dalla società.

12.2 Inoltre i soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un/terzo) del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

12.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 13 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo e/o di revisione.

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

14.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un amministratore a ciò delegato presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio del Comune di Rimini.

14.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

14.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, almeno 8 (otto) giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quali raccomandata a mano, telefax, telex, telegramma, posta elettronica (email).

14.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

14.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

14.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

15.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

15.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

15.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona che non sia dipendente o sindaco del-

la società.

15.4 L'assemblea può svolgersi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 16 - PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

16.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato, ovvero da persona eletta dall'assemblea.

16.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci.

16.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

16.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

ARTICOLO 17 - DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

17.1 L'assemblea dei soci assume le deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dell'intero capitale sociale.

17.2 Per le seguenti materie le decisioni dell'assemblea dei soci devono essere assunte con il voto favorevole del 60 (sessanta) per cento dell'intero capitale sociale:

a) le modifiche dello statuto, le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto co-

stitutivo o nello statuto, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

b) l'approvazione delle linee fondamentali del programma annuale e pluriennale della società, proposto dal Consiglio di Amministrazione;

c) l'autorizzazione all'acquisizione, non prevista nel programma annuale, di partecipazioni in società ed enti per importi superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), ovvero in società ed enti che comportino una responsabilità illimitata;

d) l'autorizzazione alla cessione, non prevista nel programma annuale, di partecipazioni in società ed enti;

e) l'autorizzazione alle operazioni di investimento, non previste nel programma annuale, aventi natura straordinaria, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

f) l'autorizzazione alle operazioni, non previste nel programma annuale, di finanziamenti passivi aventi natura straordinaria, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

g) l'autorizzazione alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;

h) l'autorizzazione alla compravendita di immobili o ad atti di disposizione di diritti reali su immobili;

i) l'autorizzazione alla locazione a terzi, non prevista nel programma annuale, di tutto o parte delle proprietà immobiliari;

j) la sottoscrizione di convenzioni di affidamento di servizi con enti pubblici o soggetti privati rientranti nell'oggetto della società.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO E AZIONE DI RESPONSABILITA'

ARTICOLO 18 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

18.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) componenti nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

18.2 Ai soci spettano i seguenti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società:

- al socio Comune di Rimini o, qualora socia, alla società da esso interamente partecipata (a capitale interamente pubblico ed incedibile per statuto, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite) è riservata la designazione di due amministratori e fra questi la designazione del Presidente;

- al socio "Promozione Alberghiera società cooperativa" è riservata la designazione di un amministratore,

con ruolo di amministratore delegato.

La nomina degli amministratori così designati è poi compiuta dall'assemblea dei soci.

18.3 La revoca e/o la sostituzione degli amministratori spettano all'assemblea dei soci, su proposta dei soci che li hanno designati.

18.4 Le designazioni degli amministratori di spettanza diretta dei soci indicati al comma che precede devono risultare da apposito verbale assembleare.

18.5 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

18.6 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea, perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

18.7 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci, mentre non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovino nelle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 c.c. e che:

- abbiano riportato condanne penali, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari;
- siano sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza.

18.8 Gli amministratori debbono essere di indiscussa probità e devono essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale, per gli studi compiuti e/o per le funzioni dirigenziali o gli incarichi professionali svolti.

18.9 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 del codice civile, fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 19 - ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente, che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie

attribuzioni ad un amministratore delegato, fatta salva l'attribuzione di deleghe anche al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinando i limiti della delega.

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determina l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 del codice civile e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del codice civile, nonché quelle previste dal comma 12 che segue.

19.3 In caso di richiesta anche di un solo amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

19.4 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e, se nominato, ai membri dell'organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

19.5 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

19.6 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio del Comune di Rimini.

19.7 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo, se nominato.

19.8 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui occorre dare atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

19.9 Il Consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i Consiglieri ed i membri dell'organo di controllo, ove nominati.

19.10 Il Consiglio nomina un segretario, anche non appartenente al Consiglio stesso.

19.11 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

19.12 Tuttavia per i seguenti argomenti le deliberazioni devono essere prese collegialmente, con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei presenti e con il voto favorevole dell'amministratore delegato:

- a) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali della società;
- b) le modifiche significative dell'architettura del software per l'attività della società;
- c) l'autorizzazione delle operazioni di investimento aventi natura straordinaria, non previste nel programma annuale, per importi superiori ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) e di quelle da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- d) l'autorizzazione delle operazioni di finanziamento passivo aventi natura straordinaria, non previste nel programma annuale, per importi superiori ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) e di quelle da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
- f) il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi;
- g) la proposta di:
 - g1) acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti;
 - g2) compravendita di immobili o di disposizione di diritti reali su immobili;
 - g3) sottoscrizione di convenzioni di affidamento di servizi rientranti nell'oggetto della società con enti pubblici o soggetti privati;
 - g4) convenzione tipo che regola i rapporti con gli esercenti le strutture ricettive che aderiscono al servizio di reservation offerto dalla società, da sottoporre alla decisione dei soci.

ARTICOLO 20 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO

20.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo per le materie previste dall'articolo 19, comma 12, che precede, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

20.2 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

20.3 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

20.4 Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 21 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - AMMINISTRATORE DELEGATO

21.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento degli atti indicati all'art. 12 che precede, per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci.

21.2 All'amministratore delegato, designato dal socio "Promozione Alberghiera società cooperativa", nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, spetta la gestione ordinaria della società, al fine di dare attuazione a quanto previsto nel programma annuale, ed in particolare sono attribuite, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deleghe a:

a) gestire e coordinare la struttura interna delle società;

b) predisporre la struttura organizzativa della società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

c) predisporre il programma annuale e pluriennale della società, come disciplinato dall'art. 25 che segue, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

d) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi e contratti che siano fonte di ricavo per la società, entro il limite di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ogni operazione;

- e) accendere rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo, con esplicita facoltà di apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o anticipazioni con conseguente rilascio delle eventuali garanzie, entro il limite di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ogni operazione;
- f) effettuare le operazioni di addebito dei rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo, firmare assegni per traenza, nei limiti degli affidamenti concessi;
- g) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi e contratti che siano fonte di costo per la società, entro il limite di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ogni operazione;
- h) costituire, modificare ed estinguere rapporti di consulenza per importi non superiori ad Euro 20.000,00 (ventimila/00);
- i) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge;
- j) definire i termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale e amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;
- k) nominare avvocati, procuratori ed arbitri, conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali;
- l) delegare il compimento di particolari atti a singoli dipendenti della società, al fine di agevolarne la gestione operativa;
- m) nominare procuratori speciali, per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dall'assemblea dei soci;
- n) dare attuazione alle decisioni degli amministratori, compiendo tutti gli atti e tutte le operazioni ad esse collegate.

21.3 L'amministratore delegato riferisce almeno semestralmente al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

21.4 Per il compimento di determinati atti o categorie di atti, il Consiglio di Amministrazione può nominare, determinandone i poteri, un direttore generale, uno o più institori o procuratori.

ARTICOLO 22 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

22.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

22.2 La rappresentanza della società spetta anche agli eventuali direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 23 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

23.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

23.2 Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. L'assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dello stesso fra i vari consiglieri.

ARTICOLO 24 - ORGANO DI CONTROLLO E/O REVISORE

24.1 Qualora obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o di revisione, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti e:

- al socio Comune di Rimini o, qualora socia, alla società da esso interamente partecipata (a capitale interamente pubblico e incedibile per statuto, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite) è riservata la designazione di un componente effettivo, con funzioni di presidente e di un componente supplente;

- al socio "Promozione Alberghiera società cooperativa" è riservata la designazione di due componenti effettivi e di un componente supplente.

ARTICOLO 25 - PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALE E RELAZIONE SEMESTRALE

25.1 La società redige un programma annuale, relativo alle previsioni dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e riportante, fra l'altro:

a) le linee di sviluppo delle diverse attività;

b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;

c) la previsione del risultato economico, rappresenta-

ta secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile;

d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità;

e) la determinazione delle provvigioni derivanti dall'attività di reservation.

Il programma annuale contiene in allegato la relazione di commento dell'organo amministrativo. Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

25.2 Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il programma pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

25.3 Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno. Successivamente alla sua predisposizione, gli amministratori convocano l'assemblea ordinaria dei soci al fine di deliberare in merito all'approvazione entro il 30 novembre successivo.

25.4 L'assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale.

25.5 I soci, ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'assemblea dei soci, possono richiedere, anche in base a quanto previsto dall'art. 14.2 che precede, l'immediata convocazione dell'assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

25.6 Il Consiglio di Amministrazione che non intende eseguire l'atto autorizzato dall'assemblea, entro il termine di 10 (dieci) giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, adotta apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa ai soci.

25.7 Il Consiglio di Amministrazione, a consuntivo,

illustra, in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'assemblea dei soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale.

25.8 Ogni anno, entro il 31 luglio, il consiglio di amministrazione predispone, approva e trasmette ai soci, una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

ARTICOLO 26 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO D'ESERCIZIO E CONFRONTO TRA CONTO ECONOMICO PREVISIONALE E CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO

26.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 (primo) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

26.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

26.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo come stabilito dall'assemblea dei soci.

26.4 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, il consiglio di amministrazione predispone, approva ed invia ai soci un documento di "confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commenti e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

27.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

TITOLO VI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 28 - CLAUSOLE COMPROMISSORIE E RISOLUZIONE DEI CONTRASTI SULLA GESTIONE

28.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovve-

ro tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sono devolute ad un collegio arbitrale, composto da 3 (tre) membri, nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale in cui la società ha sede. Il collegio arbitrale forma la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

La sede dell'arbitrato è nel Comune ove ha sede la società.

28.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. n.5/2003, nel caso in cui, nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione, si verifichi una situazione che impedisce al Consiglio di adottare una deliberazione, provocando una situazione di stallo, la questione può essere deferita ai soci fondatori. L'amministratore o il socio che intende deferire ai soci fondatori la competenza della materia oggetto di contrasto, deve dare comunicazione scritta ai soci, i quali entro 8 (otto) giorni devono trovare una soluzione accettabile da tutti. Qualora, invece, entro il periodo su indicato, i soci fondatori non raggiungano una soluzione accettabile, gli stessi soci fondatori si rimettono alla decisione che assume, nell'interesse della società, la persona designata dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rimini, che deve decidere entro il termine di giorni 15 (quindici). Le decisioni assunte ai sensi del secondo comma del presente articolo, costituiscono indicazioni vincolanti, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, del D.Lgs. n.5/2003, fermo restando l'applicazione dell'art. 1349, secondo comma, del codice civile.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 29 - RINVIO

29.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata ed in subordine quelle delle società per azioni, per quanto applicabili.

F.TO: GAMBACCINI IVAN

STEFANO RIPA - NOTAIO (L.S.)